



Normativa e procedure elettorali

Elezioni per il rinnovo delle RSU
14-15-16 aprile 2025




NORMATIVA E PROCEDURE

Il volume contiene le principali disposizioni che regolamentano le procedure per l'elezione delle RSU ed è corredato della modulistica essenziale per tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento della consultazione elettorale.

È riportato anche l'accordo collettivo nazionale quadro (ACNQ) del 12 Aprile 2022, in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale che ha abrogato il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, norma originaria di riferimento per la costituzione delle RSU.

Indice



| | |
|--|-----------|
| NOTA INTRODUTTIVA | 4 |
| SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI | 5 |
| MODULISTICA | 22 |
| PROTOCOLLO A.Ra.N. 20 NOVEMBRE 2024 | 31 |
| CIRCOLARE A.Ra.N. N. 1 DEL 2025 | 36 |
| ACNQ 12 APRILE 2022 | 64 |

NOTA INTRODUTTIVA

In questo volume si forniscono indicazioni utili per il corretto disbrigo degli adempimenti connessi alle procedure elettorali, dalla presentazione delle liste, alla nomina dei rappresentanti nei vari organismi previsti dal Regolamento, alle modalità di effettuazione del voto e di attribuzione dei seggi.

Alla sintesi proposta in apertura, corredata della modulistica a vario titolo necessaria, segue la pubblicazione integrale delle disposizioni ritenute essenziali, come:


- » l'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 Aprile 2022, contenente il **"Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU"** pag.74, che ha abrogato il CCNQ del 7 Agosto 1998 avente pari oggetto; è questa la "norma madre" sulla costituzione e l'elezione delle RSU;
- » la **"Circolare A.Ra.N. n. 1/2025 prot. 553 del 16.1.2025"** avente per oggetto: "Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni." pag. 36, documento fondamentale di sintesi e chiarimento su tutti i principali aspetti di un evento indubbiamente complesso.

Una documentazione completa sulla copiosa produzione di accordi e circolari dal 1998 ad oggi si ritrova sul sito dell'A.Ra.N. all'indirizzo:

<http://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/rsu/contratti.html>

ELEZIONI RSU 2025

Sintesi dei principali adempimenti



La mappatura delle sedi elettorali

Entro il giorno 15 gennaio 2025:

- » il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornisce l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- » il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- » il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

Compiti e funzioni della RSU

I CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti dall'art. 9 del D.Lgs 165/2001 o da altre disposizioni di legge o di contratti collettivi.

Nella contrattazione collettiva integrativa, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del relativo contratto di comparto esercitano i poteri e le competenze contrattuali.

Nei confronti della RSU è garantita l'esigibilità dei diritti:

- » ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato (art. 10 del CCNQ 4/12/2017);
- » ai permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente (art. 15 del CCNQ 4/12/2017);
- » di indire l'assemblea dei lavoratori (art. 4 del CCNQ 4/12/2017);
- » di affissione, anche nella bacheca elettronica, se attivata (art. 5 del CCNQ 4/12/2017);
- » ai locali per l'esercizio delle proprie attività (secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNQ 4/12/2017). In pratica, nelle amministrazioni con almeno 200 dipendenti la RSU ha diritto all'uso permanente e gratuito di un idoneo locale comune; nelle altre amministrazioni la RSU ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le proprie riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura stessa.

Durata e sostituzione dell'incarico

I componenti della RSU restano in carica per un triennio, al termine del quale decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista.

Le dimissioni devono essere formalizzate per iscritto alla RSU e quest'ultima

ne darà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Il singolo componente della RSU decade per:

- » le condizioni di incompatibilità già previste dall'art. 8 dell'ACNQ;
- » la cessazione del rapporto di lavoro;
- » il trasferimento;
- » un comando o un'altra forma di assegnazione temporanea;
- » un'assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti della RSU effettivamente in servizio sia inferiore al 50% del numero dei componenti previsto. La dichiarazione congiunta n. 1 chiarisce che la decadenza e la conseguente sostituzione operano solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

Decadenza della RSU

La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scende sotto il 50% del numero di componenti previsto dall'art. 4. In tali casi, si procede al rinnovo della RSU.

Anche in questo caso, come già in quello della sostituzione dei suoi componenti, la RSU comunica al personale la decadenza dell'organismo.

Attenzione: se la RSU non adempie agli obblighi di sostituzione del singolo componente o della comunicazione della decadenza dell'organismo entro 45 giorni, può provvedervi la stessa Amministrazione che, nel caso di possibilità di sostituzione del componente, invita la RSU alla surroga mentre nel caso della decadenza invita le stesse OO.SS. aventi titolo ad indire nuove elezioni. La RSU decaduta nel corso del triennio deve essere riletta entro i 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure per indire le elezioni entro 5 giorni dalla decadenza stessa. Nel frattempo, le relazioni sindacali, limitatamente al periodo di 50 giorni, proseguono con le OO.SS. firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti RSU non dimessi o non decaduti, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

L'art. 10 dell'A.C.N.Q. prende in considerazione i casi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche prevedendo che **i rappresentanti della RSU restano, comunque, in carica** con le precisazioni seguenti.

Nel caso di dimensionamento e fino alla naturale scadenza del proprio mandato, **la RSU delle scuole oggetto di dimensionamento sarà formata**, anche in deroga alle disposizioni relative al numero di componenti, **da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento che continueranno a svolgere le funzioni di RSU nell'istituzione scolastica nella quale sono transitati.**

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, **in una scuola il numero dei componenti della RSU sia inferiore a 2**, la RSU decade e le OO.SS. prov-

vedono ad indire le nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU. Anche in questo caso, **le relazioni sindacali, limitatamente ad un periodo massimo di 50 giorni, continuano con le OO.SS. firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.**

Attenzione: nel caso di dimissioni di uno o più componenti nelle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento non si dà luogo alla sostituzione dei componenti con i non eletti appartenenti alla medesima lista. Se il numero dei componenti scende sotto il 50% previsto, la RSU decade e si procede con l'indizione di nuove elezioni.

Modalità di adozione delle decisioni

La RSU è un soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali degli organismi unitari elettivi di carattere collegiale.

Le decisioni della RSU sono assunte a **maggioranza dei componenti**. La RSU può definire, in un proprio regolamento interno, le modalità con le quali può esprimersi tale maggioranza.

Presentazione delle liste

- » Le liste possono essere presentate a partire dal **28 Gennaio 2025** e sino al **14 Marzo 2025**, ultimo giorno utile. Le liste NON possono contenere alcun motto o dizioni difforni dalla denominazione statutaria dell'Organizzazione. Le nostre liste, pertanto, devono essere caratterizzate esclusivamente dalla dizione **"Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca"**, denominazione ufficiale risultante nei provvedimenti sulla rappresentatività delle Organizzazioni sindacali del nuovo Comparto che comprende anche il settore scuola.
- » **A partire dal 28 Gennaio 2025 le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla messa a disposizione dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;**
- » Per presentare la lista è necessario raccogliere nell'istituzione scolastica interessata un numero di sottoscrizioni pari almeno al **2% del totale dei dipendenti** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ogni lavoratore può firmare **una sola lista** a pena di nullità della sottoscrizione.

Candidati

- » Il numero dei **candidati** NON può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere
 - ▶ scuole **fino a 200** unità di personale in servizio: componenti RSU da eleggere 3, numero massimo di candidati **4**
 - ▶ scuole con **oltre 200** unità di personale in servizio: componenti da eleg-

gere 6, numero massimo di candidati **8**

- ▶ (È opportuno individuare candidati rappresentativi sia del personale ATA che dei docenti di ogni ordine di scuola presente nell'istituto).
- » Il comma 1 dell'art. 18 del ACQN 12 Aprile 2022 non prevede la **firma di accettazione** della candidatura; **è invece richiesta la copia del documento di riconoscimento. Quindi la documentazione deve essere completata con l'accettazione di candidatura e con la copia del documento di riconoscimento di ciascun candidato.**
- » Possono essere candidati sia gli iscritti al sindacato che i non iscritti.

Presentatore

- » Può essere **presentatore di lista** un dirigente dell'Organizzazione sindacale a qualsiasi livello (aziendale, territoriale, nazionale) ovvero un dipendente dell'istituzione scolastica che non rivesta qualifica dirigenziale, espressamente delegato dall'Organizzazione sindacale (di conseguenza resta escluso il Dirigente dell'istituzione scolastica, a meno che non rivesta cariche dirigenziali nell'organizzazione).
- » La **firma del presentatore** di lista **deve essere autenticata**. L'autentica deve essere effettuata da parte del dirigente dell'istituzione scolastica (o da un suo delegato) presso la quale si svolgono le elezioni o, comunque, nei modi previsti dalla legge (l'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia).
- » Il **presentatore** di lista, a sua volta, **garantisce sull'autenticità** delle firme apposte dai lavoratori che hanno sottoscritto la lista (sottoscrittori).

NB.: Le liste possono essere anche inviate per posta elettronica certificata. In tal caso, **la firma del presentatore può essere apposta in modalità digitale**, che certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità. La lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale.

Sottoscrittori della lista

- » Occorre distinguere tra **presentatore** della lista (un dirigente sindacale o suo delegato) e **sottoscrittore**. Il presentatore può essere anche sottoscrittore solo se è dipendente della scuola in cui la lista viene presentata.
- » Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

- » Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è dato dal 2% del totale dei dipendenti.
- » Per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nella scuola in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.
- » Il candidato, in quanto dipendente, può essere sottoscrittore di lista ed anche **candidato**.

ELETTORATO

Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

Elettorato attivo

Hanno diritto al voto (**elettorato attivo**):

- » **tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'istituzione scolastica, anche se non titolari, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria**, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). **Per la scuola il riferimento è quindi ai docenti in utilizzazione ovvero in assegnazione provvisoria. La circolare A.Ra.N. chiarisce che il servizio nell'Amministrazione è riferito alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.**
- » **Partecipa al voto anche il personale a tempo determinato in servizio alla data delle votazioni**, purché assunto entro il 27 gennaio 2025 con una supplenza che prosegua almeno fino al 14 aprile 2025.
- » **Ha diritto di voto anche il personale che – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di altro comparto – si trovi in servizio alla data delle votazioni presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo;**
- » Esercita il diritto di voto anche **il personale assunto a tempo indeterminato assunto tra l'inizio delle procedure elettorali e la data di votazione senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato. La circolare A.Ra.N. precisa che il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo se ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).**
- » **Di conseguenza, il personale supplente breve con contratto stipulato dopo il 27 gennaio non potrà esercitare il diritto di voto.**

- » **Il personale** delle istituzioni scolastiche **che svolge la propria attività in due** o più autonomie scolastiche esercita l'elettorato attivo:
 - ▶ nella sede di titolarità, se assunto con **contratto a tempo indeterminato**;
 - ▶ nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, in caso di eguale numero di ore, nella sede che gestisce il contratto, se assunto con **contratto a tempo determinato**.

In ogni caso, **il diritto di voto si esercita in un'unica sede**. È preciso **compito delle commissioni elettorali verificare che non si verifichino casi di doppia partecipazione** al voto presso le diverse sedi in cui i lavoratori prestano la propria attività.

Dal diritto di voto è escluso il seguente personale:

- » assunto a tempo determinato successivamente alla data del 27 Gennaio 2025;
- » il personale assunto con contratto a tempo indeterminato con la sola decorrenza giuridica non coperto da effettivo servizio;
- » con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, ecc.;
- » non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- » con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- » a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- » con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Elettorato passivo

Possono essere eletti e, quindi, godono dell'elettorato passivo i lavoratori che siano:

- » dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) sia a tempo pieno che parziale (comma 1 art. 7 ACNQ);
- » dipendenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Come nel caso dell'elettorato attivo, il personale che eventualmente presta la propria attività in due o più istituzioni scolastiche esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità (comma 3 art. 7 ACNQ).
- » I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o in qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni;
- » presso la sede di assegnazione/utilizzo a condizione che la durata del comando o assegnazione sia pari a quella prevista per il personale assunto a tempo determinato (30/06 o 31/08). Al termine del periodo di comando il lavoratore rientra nella sede di titolarità e decade dalla RSU;
- » presso la sede di provenienza/titolarità nel caso non si verifichino i requisiti del precedente capoverso (riteniamo non esista questo caso nelle istituzioni scolastiche).

Attenzione: il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione di appartenenza (comma 5 art. 7 ACNQ).

Non sono, in ogni caso, candidabili:

- » i presentatori di lista;
- » gli scrutatori;
- » i componenti delle commissioni elettorali;
- » i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati.
- » **Non sono eleggibili**, ma possono comunque candidarsi, coloro che occupano cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: in caso di elezione dovranno optare per l'una o l'altra posizione. Il personale titolare nell'istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.

Non c'è, invece, alcuna incompatibilità tra la candidatura e l'elezione a RSU ed il ruolo di componente del Consiglio di Istituto o di responsabile di un servizio scolastico.

La commissione elettorale

Ogni Organizzazione Sindacale presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'Amministrazione che **all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.**

La designazione dei componenti della Commissione elettorale è, di norma, effettuata contestualmente alla presentazione della lista. La costituzione della Commissione avviene alla data prevista nel Protocollo (**6 febbraio 2025**) o, se successiva, alla data di nomina del terzo componente della commissione. I componenti della Commissione sono, comunque, integrati con quelli designati dalle OO.SS. che hanno presentato le liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.

Nel caso in cui le **designazioni siano in numero inferiore a 3**, l'Amministrazione invita tutte le OO.SS. presentatrici di lista a nominare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, gli ulteriori componenti.

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 mar-

zo 2025 (7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), **un componente aggiuntivo** al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale.

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avesse seguito, il **22 marzo 2025** (decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) **la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.**

Compiti della Commissione Elettorale

Il regolamento per la disciplina **dell'elezione della RSU non è esaustivo** dell'intera casistica che può presentarsi. **È compito delle Commissioni elettorali colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.**

I componenti delle Commissioni Elettorali prestano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante il proprio orario di lavoro. Il tempo impiegato nell'espletamento delle operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

I compiti della Commissione Elettorale possono così essere riassunti:

- » Elege il presidente (nella prima seduta plenaria);
- » Acquisisce l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- » Riceve, eventuale, le liste elettorali, verifica le liste e le candidature presentate e decide circa la loro ammissibilità;
- » Esamina entro 48 ore dal ricevimento, i ricorsi per ammissibilità delle liste e delle candidature;
- » Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno
- » Definisce le sezioni elettorali e gli orari di apertura delle stesse e porta a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni, ma **non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite** con il Protocollo;
- » Predispose il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali;
- » Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- » Predispose degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- » Nomina i presidenti di sezione;
- » Nomina gli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte

- delle OO.SS.;
- » Assunto **che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, della commissione elettorale e dei votanti:**
 - ▶ **individua misure a garanzia della regolarità delle votazioni e dell'integrità dell'urna e delle schede elettorali, al termine di ogni giornata;**
 - ▶ **verbalizza il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto nella giornata;**
 - ▶ **sigilla le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo;**
 - ▶ **inserisce le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;**
 - ▶ **garantisce in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione;**
 - » Organizza e gestisce lo scrutinio dopo aver verificato il raggiungimento del quorum;
 - » Raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
 - » Compila i verbali;
 - » Comunica i risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
 - » Esamina degli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;
 - » Trasmette i verbali e gli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'A.Ra.N..

Inoltre, la Commissione Elettorale porta a conoscenza dei lavoratori le **liste elettorali** presentate, mediante **affissione** in luogo accessibile a tutti i dipendenti almeno **otto giorni prima della data delle elezioni (ovvero entro il 3 aprile 2025)**.

Modalità di votazione

Il luogo di votazione è stabilito dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l'Amministrazione; qualora l'ubicazione delle sedi e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, possono essere previste più sezioni di voto, evitando comunque eccessivi frazionamenti e garantendo, di norma, la contestualità di voto.

Luogo e data/e di votazione dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile o pubblicati sull'intranet dell'Amministrazione almeno **8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni**. La sezione elettorale è composta da almeno **due scrutatori** e da un **presidente** nominato dalla Commissione Elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni elettorali, la Commissione Elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione; la persona individuata dovrà manifestare la propria volontà ad accettare l'incarico. Il **presentatore di lista ha la facoltà** di designare uno scrutatore (per ogni sezione elettorale) scelto fra i **lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati**.

La designazione degli scrutatori deve **avvenire entro 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni**.

Nel caso in cui le designazioni così effettuate non siano sufficienti, la Commissione Elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il loro numero sia almeno pari a due.

In caso di più sezioni elettorali, se il numero degli scrutatori è insufficiente la Commissione nomina, **d'ufficio**, gli ulteriori scrutatori scegliendoli al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

Come già visto per i componenti delle Commissioni Elettorali, gli scrutatori ed il presidente espletano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali – comprendente il giorno precedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni – durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per le operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

Ogni sezione elettorale, a cura della Commissione Elettorale, avrà a disposizione un'urna elettorale che, al termine delle operazioni di voto, sarà chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

La sezione elettorale deve poter predisporre dell'elenco completo degli aventi diritto al voto.

La scheda di voto, firmata da almeno tre componenti della sezione, è unica; comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Nel caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. La scheda è consegnata all'elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente della sezione elettorale.

Il **voto di lista** viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa. **Cause di nullità** del voto sono la presenza di tracce di scrittura o altri analoghi segni che possano consentire l'individuazione dell'elettore.

Preferenze

Ciascun elettore può manifestare la **propria preferenza per un solo candidato della lista che ha votato** (*non è quindi ammesso il voto disgiunto*); nel caso di amministrazioni con **più di 200 dipendenti**, l'elettore può esprimere preferenza a favore di **due candidati della stessa lista**.

Il voto di preferenza sarà espresso **scrivendo il nome e il cognome del candidato** nell'apposito spazio sulla scheda, che, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; nelle altre amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione.

N.B.: l'indicazione, nella stessa lista, di preferenze in numero superiore a quello consentito le rende nulle, mentre è attribuito il voto alla lista, anche se non indicato espressamente.

Attenzione: **il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti rende nulla la scheda.**

In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste si considera valido solo il voto di lista mentre sono nulli i voti di preferenza.

ESEMPI (AMMINISTRAZIONI FINO A 200 DIPENDENTI) 4 LISTE, UN SOLO VOTO DI PREFERENZA ESPRIMIBILE

LISTA 1

Rossi
Verdi
Bianchi

LISTA 2

Neri
Viola

LISTA 3

Fucsia
Amaranto
Blu

LISTA 4

Azzurro
Rosa
Arancione

Caso n. 1

L'elettore mette un segno accanto al nome Bianchi senza votare alcuna lista

Esito votazione: **1 voto alla lista 1**

1 Preferenza al candidato Bianchi

Caso n. 2

L'elettore fa la croce sulla lista 2 senza votare alcun candidato

Esito votazione: **1 voto alla lista 2**

Nessuna preferenza assegnata a candidati

Caso n. 3

L'elettore mette un segno accanto ai nomi Azzurro e Rosa senza votare alcuna lista

Esito votazione: **1 voto alla lista 4**

Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 4

L'elettore vota sia la lista 3 che la lista 4

Esito votazione: **SCHEDA NULLA**

Caso n. 5

L'elettore mette un segno accanto al nome Viola (lista 2) e un segno accanto al nome Blu (lista 3)

Esito votazione: **SCHEDA NULLA**

Caso n. 6

L'elettore mette un segno sulla lista 2 e uno accanto al nome Rosa (lista 4)

Esito votazione: **1 voto alla lista 2**

Nessuna preferenza assegnata

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Le votazioni sono valide laddove abbia partecipato alle stesse **più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto**.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) **solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale**.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum* per la validità delle votazioni, non si procede allo scrutinio e le elezioni **vengono ripetute entro 30 giorni** con le stesse liste di candidati. **Non è ammessa la presentazione di nuove liste**.

Se anche nella seconda elezione non si raggiunge il quorum necessario, l'intera procedura **dovrà essere ripetuta e conclusa entro 90 giorni**.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che **saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutte le sezioni (giorno 16 Aprile 2024)**. Il Protocollo ha stabilito che **dette operazioni dovranno concludersi entro le ore 14:00 del 17 aprile 2025**.

Al termine delle operazioni i risultati elettorali dovranno essere riportati e sottoscritti dalla Commissione Elettorale sul verbale finale. Nel caso di più sezioni elettorali, il Presidente della sezione redige e sottoscrive il verbale dello scrutinio; il verbale viene controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione. Il verbale viene, quindi, trasmesso alla Commissione Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale finale.

Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi anche se predisposti dai sindacati.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, **deve avere cura di verificare** la esattezza e la congruità dei dati:

- » **numero dei votanti coincidente con la somma delle schede scrutinate (valide+bianche+nulle);**
- » **totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (no bianche e nulle).**

Il verbale finale deve essere affisso in luogo accessibile e pubblicato sull'intranet dell'amministrazione per **almeno 5 giorni** trascorsi i quali, senza che siano stati presentati ricorsi, si ritiene confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione Elettorale ne dà atto nel *verbale delle operazioni elettorali*.

Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale (escluso i verbali); il plico sigillato dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale stessa e l'Amministrazione in modo, comunque, da garantirne l'integrità per **almeno 3 mesi** o, in caso di contenzioso, fino al termine dello stesso. Successivamente il pli-

co sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. I verbali saranno, invece, conservati dalla RSU e dalla Amministrazione.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Attribuzione dei seggi alle liste

I seggi saranno ripartiti secondo il **criterio proporzionale** in relazione ai **voti conseguiti dalle singole liste** concorrenti. Ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.

Viene, innanzitutto, determinato il **quorum dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle liste, escluse schede nulle e bianche) per il numero dei seggi previsti**.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, **prima alle liste che hanno ottenuto il quorum**.

Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi. In caso di parità di resti, **il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti**. In caso di ulteriore parità, **il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU**.

ESEMPIO:

Istituzione scolastica che ha 136 dipendenti; i seggi da attribuire sono, di conseguenza, 3. Ipotizziamo che gli aventi diritto al voto siano tutti i 136 dipendenti e si siano recati a votare n. 128 elettori (votanti).

CALCOLO DEL QUORUM:

il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (128) per il numero dei seggi da ripartire (3) e cioè $128/3 = 42,666$.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla assegnazione dei tre seggi. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

- » lista n. 1 voti validi 54
- » lista n. 2 voti validi 46
- » lista n. 3 voti validi 17
- » lista n. 4 voti validi 11

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

Le liste n. 1 e 2 hanno raggiunto un numero di voti superiore al quorum; quindi, alla lista n. 1 va un seggio e alla lista n. 2 va il secondo seggio.

Il terzo seggio va assegnato alla lista che ha riportato il maggiore resto lista n. 1

voti validi 54 – (1 seggio * 42,666) = resto 11,334

lista n. 2 voti validi 46 – (1 seggio * 42,666) = resto 3,334

lista n. 3 voti validi 17 – (0 seggi * 42,666) = resto 17,000

lista n. 4 voti validi 11 – (0 seggi * 42,666) = resto 11,000

Il terzo seggio va attribuito alla lista n. 3 che presenta il resto più elevato.

lista n. 4 voti validi 11

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

Attribuzione dei seggi ai candidati

I seggi saranno attribuiti in relazione al numero di voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine di collocazione all'interno della lista.

Attenzione: nel caso non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi ai candidati di una lista per mancanza di candidati, è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di una lista concorrente.

Qualora il numero dei seggi attribuiti complessivamente sia inferiore al numero minimo di componenti per il funzionamento della RSU, fermo restando l'invio all'A.Ra.N. dei risultati elettorali, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex-novo tutta la procedura che dovrà concludersi nei successivi 90 giorni.

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il verbale finale deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali.

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Le organizzazioni sindacali presentatrici di lista hanno il compito di verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Ricorsi alla Commissione Elettorale

Se nei **5 giorni successivi** all'affissione del *verbale finale* vengono presentati ricorsi, la Commissione Elettorale provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del *verbale finale*, che viene nuovamente affisso. Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, **entro 48 ore** dal compimento delle operazioni.

Comitato dei garanti

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, **entro 10 giorni**, a un apposito **Comitato dei Garanti**. Il Comitato dei Garanti deve essere costituito a livello provinciale; è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso ha per oggetto altre decisioni della Commissione Elettorale, il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione Elettorale. Se il Presidente della Commissione Elettorale è espressione dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, lo stesso viene sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato dei Garanti si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e **si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso**.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

L'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, **il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.**

Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti.

Compiti delle Amministrazioni

I compiti delle amministrazioni scolastiche sono così sintetizzati:

- » favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente;
- » consegnare copia della Circolare A.Ra.N. 1/2025 alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- » facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro;

- » non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali;
- » dal giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali (**28 gennaio 2025**), deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che lo richiedono gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto; a richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sotto-elencchi distinti per le eventuali sezioni elettorali;
- » fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza:
- » mettere a disposizione:
 - ▶ locale per la Commissione elettorale;
 - ▶ locali per il voto;
 - ▶ materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
 - ▶ stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - ▶ stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- » in accordo con la Commissione elettorale, adottare misure per:
 - ▶ garantire la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
 - ▶ garantire l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione:

- » **ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro;** i componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. Stessa cosa per i presidenti di sezione e gli scrutatori e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali – comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni – durante l'orario di lavoro.

Compiti delle Amministrazioni – Trasmissione all' A.Ra.N.

L'Amministrazione:

- » **deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale** tempestivamente e comunque **nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le seguenti modalità:
- » **deve inserire i dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU**, disponibile nell'Area riservata alle Ammini-

strazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;

- » deve accreditare il **Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**;
- » potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU**. L'R-LE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- » verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";
- » verbali/dati trasmessi da qualunque altro soggetto.

È opportuno che l'amministrazione carichi i verbali/dati in presenza della Commissione elettorale.

Prima dell'invio dei dati caricati, **occorrerà stampare il documento generato, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale**; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale; **il documento firmato, i verbali ricevuti e la copia della scheda elettorale saranno conservati per 10 anni dall'Amministrazione; copia del documento** firmato dalla Commissione elettorale sarà **consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista**; l'amministrazione dovrà rispettare l'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Con l'indicazione dell'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà essere trasmesso, così come l'esito degli stessi. Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU".


Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.

Il Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., mette a disposizione delle organizzazioni sindacali i verbali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso e chiedere la correzione di eventuali errori materiali.

In tal caso, la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico.

Le correzioni potranno avvenire entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico.

L'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale su questioni nuove e non già definite con la circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia. Parimenti non risponderà i quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali, sia da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni.



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI

_____ (1)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

Il sottoscritto _____
 nat_ il ___/___/___ a _____, in qualità
 di dirigente dell'organizzazione sindacale **"Federazione CISL – Scuola,
 Università, Ricerca"**

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____,
 in servizio presso codesta istituzione scolastica, a presentare la lista
 denominata **"Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca"** per il
 rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Data, ___/___/___

Firma

(1) Denominazione dell'istituzione scolastica



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI

_____ (1)

**DESIGNAZIONE
DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa a livello nazionale e aderente alla CISL che è firmataria dell'accordo per la costituzione delle RSU

DESIGNA

il/la sig./sig.ra _____ (2)

dipendente della scuola statale in indirizzo con la qualifica di _____
_____ quale componente della Commissione elettorale
per le elezioni RSU del 14/15/16 aprile 2025.

Si allega la dichiarazione dell'interessato di non volersi candidare in alcuna delle liste che saranno presentate per le suddette elezioni.

Data, ___/___/___

Firma

(1) Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica ove si svolgono le elezioni

(2) Indicare le generalità e la qualifica



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE**

Il/la sottoscritto/a _____ (1)
designato/a dall'Organizzazione Sindacale **"Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca"** quale componente della Commissione elettorale relativa alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso codesta istituzione scolastica, **dichiara**, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Quadro Nazionale del 12 Aprile 2022 **dichiara di accettare la designazione e di non volersi candidare in alcuna delle liste che saranno presentate per lo svolgimento delle predette elezioni.**

Data, ___/___/___

Firma



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA
14/15/16 aprile 2025

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

_____ (1)

Il/la sottoscritto/a _____,
in qualità di dirigente-delegato dell'organizzazione sindacale "**Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca**", ai fini dell'elezione della RSU in codesto Istituto

PRESENTA

la lista denominata "Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca", di seguito riportata, composta da n. ____ candidati e corredata dall'elenco dei sottoscrittori, in servizio presso codesta istituzione scolastica, garantendo l'autenticità delle firme apposte da questi ultimi, ai sensi dell'articolo 18 del ACQN del 12 Aprile 2022.

Data, ___ / ___ / ___

Firma autenticata (2)

Spazio per autenticazione della firma

Io sottoscritto/a _____
in qualità di _____ attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) **Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca** nato/a a _____ il _____ identificato/a con documento *(indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente)* n. _____ rilasciato da _____ il _____
ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e data _____

Timbro Amministrazione

Firma _____

(1) Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica

(2) L'autenticazione della firma può essere effettuata dal dirigente scolastico della scuola ove viene presentata la lista, o comunque in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica presidenti delle Province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei Consigli Comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia).



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

_____ (1)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a _____,
in servizio presso _____,
dichiara di accettare la candidatura nella lista denominata **“Federazione CISL – Scuola, Università e Ricerca”** per l’elezione della RSU.

Data, __/__/__

Firma



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

NOMINA SCRUTATORE

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI

_____ (1)

Il/la sottoscritto/a _____ (2),
presentatore della lista **"Federazione CISL – Scuola, Università e Ricerca"** per l'elezione della RSU in codesto istituto

NOMINA

il/la Sig./Sig.ra _____
in servizio come _____ (3)
a far parte del seggio elettorale in qualità di scrutatore.

Data, __/__/__

Firma

(1) Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica ove si svolgono le elezioni

(2) Nome e cognome (del presentatore di lista)

(3) Indicare generalità e qualifica



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI

_____ (1)

Il/la sottoscritto/a _____,

nato a _____ il ___/___/___

in servizio in qualità di _____ (2)

designato dal presentatore della lista "**Federazione CISL – Scuola, Università e Ricerca**" quale scrutatore per il seggio elettorale costituito presso _____ (3)

DICHIARA

Di non essere candidato in alcuna delle liste presentate per le elezioni dei componenti delle RSU del personale della scuola.

Data, ___/___/___

Firma

(1) Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica ove si svolgono le elezioni

(2) Indicare le generalità e la qualifica

(3) Indicare l'ubicazione del seggio



ELEZIONI RSU COMPARTO ISTRUZIONE – RICERCA

14/15/16 aprile 2025

Al Direttore dell'Ufficio Provinciale del lavoro di
_____ (1)

**DESIGNAZIONE
DI COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI**

La scrivente Organizzazione sindacale, ai fini della costituzione del Comitato dei Garanti previsto per il rinnovo delle RSU nel comparto istruzione e ricerca,

DESIGNA

quale componente il/la sig./sig.ra _____ (2)

nat_ a _____ il ___/___/___

e residente a _____ in via _____

Chiede che la comunicazione di eventuali convocazioni sia inviata sia alla persona designata che alla scrivente Organizzazione all'indirizzo e-mail _____

Data, ___/___/___


Firma

(1) Indicare la denominazione dell'istituzione scolastica ove si svolgono le elezioni

(2) Indicare le generalità e la qualifica

PROTOCOLLO ARAN

20 NOVEMBRE 2024



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

Per l'A.Ra.N.:

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo firmato

Per le Confederazioni sindacali:

| | |
|----------------|---------|
| CGIL | firmato |
| CISL | firmato |
| UIL | firmato |
| CGS | firmato |
| CISAL | firmato |
| CONFSAL | firmato |
| CSE | firmato |
| USB | firmato |

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell' "Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle

pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **14-15-16 aprile 2025**.

Art. 2

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **10 gennaio 2025**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato excel all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.
Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le
2. Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **15 gennaio 2025**:

- » il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- » il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- » il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

Art. 3**Calendario e tempistica delle procedure elettorali**

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

| | |
|---|--|
| 27 gennaio 2025 Lunedì | Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale |
| 28 gennaio 2025 Martedì | <ul style="list-style-type: none"> » Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; » contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate |
| 6 febbraio 2025 Giovedì | Termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale |
| 14 marzo 2025 Venerdì | Termine per la presentazione delle liste elettorali |
| 17 marzo 2025 Lunedì | Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale |
| 3 aprile 2025 Giovedì | Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione |
| 14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì | Votazioni |
| dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025 | Scrutinio |
| 17-24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì | Affissione risultati elettorali da parte della Commissione |
| 28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì | Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia |

Art. 4**Adempimenti di cui all'art 17 dell'ACNQ e relative tempistiche**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
 - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.

2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. a) devono:
 - a) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c) devono:
 - a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'**11 marzo 2025** (*art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
 - b) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto si-

ano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l'A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell'effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 7, dell'ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.

Art. 5

Accordi integrativi di comparto

1. In applicazione dell'art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti i gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:
 - » comparto Funzioni Centrali: *accordo integrativo del 16 novembre 2023*;
 - » comparto Funzioni Locali: *accordo integrativo del 6 maggio 2024*;
 - » comparto Sanità: *accordo integrativo del 26 settembre 2024*.

Art. 6

Norma finale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l'A.Ra.N. provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente Protocollo di intesa.

CIRCOLARE A.R.A.N. 1 DEL 2025



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SOCIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Il Presidente

Circolare n. 1/2025 prot. 553 del 16.1.2025

A tutte le Amministrazioni dei comparti

Funzioni Centrali

Funzioni Locali

Sanità

Istruzione e Ricerca

PCM

Loro Sedi

Alle commissioni elettorali per il tramite delle Amministrazioni

Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

INDICE

1. Premessa
2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto
3. Sede di elezione della RSU
4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti
5. Elettorato passivo
6. Procedura per la presentazione delle liste
7. Elettorato attivo
8. Commissione elettorale: composizione e costituzione
9. Compiti della Commissione elettorale
10. Compiti delle Amministrazioni
11. Modalità di esercizio del voto
12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni
13. Verbale elettorale della singola sezione
14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU
15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
16. Documentazione da consegnare all'Amministrazione
17. Comitato dei garanti
18. Insediamento della RSU
29. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero
20. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.
21. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.
22. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti
23. Documenti correlati

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 12 aprile 2022 (*nel proseguo del seguente documento indicato semplicemente come ACNQ 12 aprile 2022*), con il Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni **14, 15 e 16 aprile 2025**, nonché la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali.

La presente nota è finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al corretto svolgimento delle elezioni - indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo - anche alla luce del nuovo Regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le Amministrazioni sono invitate a partecipare e condividere la presente nota con le proprie eventuali sedi "periferiche" individuate come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici di lista e con le commissioni elettorali.

La consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, nel pieno rispetto della libertà sindacale, è finalizzata ad agevolare le Commissioni stesse nell'adempimento dei propri compiti ed in particolare nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line. Per maggiori informazioni su tale punto si veda infra § 21.

Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota, con il termine "Amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre con la dizione "comparti" si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024.

Con il termine "collegio elettorale" o "collegio", si intende l'ambito di elezione della RSU, che:

1. per Amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri coincide con la sede di elezione RSU come individuata dal processo di mappatura di cui all'art. 2 del *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024;
2. per tutte le altre Amministrazioni coincide con l'unica sede di elezione RSU dell'Amministrazione stessa.

Con il termine “Sezione” o “Sezione elettorale”, si intende il luogo fisico individuato per l'esercizio del diritto di voto. Qualora l'articolazione interna su base territoriale del collegio elettorale lo richieda, possono essere istituite più sezioni elettorali all'interno del Collegio.

2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica delle procedure di voto

Il *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto il 20 novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo scadenziario dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale.

Le elezioni si svolgono **contestualmente** in tutte le Amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicata nell'intranet dell'Amministrazione.

A prescindere dalla data di elezione di quelle attualmente operanti, **tutte le RSU delle Amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rielette.

I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (**14 aprile 2025**) è utilizzato per l'insediamento della o delle sezioni elettorali (*le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione di eventuali sedi distaccate del collegio elettorale, possono decidere di allestire più sezioni che fanno capo all'unico collegio di elezione della RSU*) - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione e, in particolare, l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione (**16 aprile**) dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate sull'intranet dell'Amministrazione.

Le operazioni di scrutinio si terranno a partire dalla chiusura delle operazioni elettorali ed entro le ore 14:00 di giovedì 17 aprile. Il verbale elettorale dovrà essere affisso dal 17 al 24 aprile 2025.

3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Locali e del comparto Sanità, nonché del comparto Istruzione e Ricerca limitatamente alle *Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione* e alle *Università*.

In tali enti, dunque, ad ogni Amministrazione, corrisponde un unico collegio elettorale (*che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale*).

Si ricorda che alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta sono forniti:

- » l'elenco delle Istituzioni scolastiche ed educative, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- » l'elenco delle Istituzioni di alta formazione, fornito dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- » l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli uffici scolastici consolari, con ri-

ferimento al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge 153 del 1971, fornito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È, invece, possibile prevedere più sedi di elezione della RSU nelle Amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, del comparto Istruzione e Ricerca (limitatamente agli *Enti di ricerca*) e del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU, occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le Amministrazioni dei citati comparti articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dovranno definire con le organizzazioni sindacali rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025.

4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi adempimenti

Possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022.

Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025** provvedano a:

- a) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).
2. le organizzazioni sindacali rappresentative **diverse** da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022, nonché le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022.
- Per l'ammissione della lista, è necessario che le stesse, **entro l'11 marzo 2025**, provvedano a:
- a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (*art. 17, comma 1, ACNQ 12 aprile 2022*);
 - b) dichiarare formalmente all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990

n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, ACNQ 12 aprile 2022*);

- c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., sempre entro l'11 marzo 2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022*).

L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet (*art. 17, comma 8, ACNQ 12 aprile 2022*), diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni sindacali che hanno completato gli adempimenti sopra indicati e, pertanto, sono state inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione.

Non possono, comunque, presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste;
6. le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

Per tutto quanto sopra esposto:

1. le organizzazioni sindacali presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. possono presentare le proprie liste senza ulteriori adempimenti presso i singoli collegi elettorali (*art. 4, comma 4, Protocollo 20 novembre 2024*);

2. le organizzazioni sindacali ammesse con riserva nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le liste presentate nei collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in quanto saranno le singole Commissioni elettorali interessate a decidere autonomamente in merito all'ammissione della lista stessa (*art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022*);
3. le organizzazioni sindacali non presenti nell'elenco pubblicato dall'A.Ra.N. **non** possono presentare liste elettorali.

5. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 7 dell'ACNQ 12 aprile 2022 riconosce l'elettorato passivo (candidatura) ai lavoratori sotto indicati:

1. in tutti i comparti con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la stabilità della RSU, il contratto a termine deve avere una durata complessiva di almeno 12 mesi e non deve concludersi prima del 31 dicembre 2025.
2. nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolga l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto.

In tutti i casi (*tempo indeterminato o determinato*), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni (*o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa Amministrazione, nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU*) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'Amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai punti 1) e 2). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'Amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'Amministrazione/sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'Amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in **distacco o aspettativa sindacale** a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'Amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data di inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto l'elettorato passivo anche nella Amministrazione ove presta servizio in comando purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.Ra.N.. In tale ipotesi le Amministrazioni coinvolte, ovvero l'Amministrazione di nuova istituzione e le Amministrazioni a cui appartengono i dipendenti comandati, devono mettersi in relazione al fine di controllare che non si verifichino casi di doppia candidatura.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- » i presentatori della lista;
- » i membri della Commissione elettorale;
- » i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo;
- » i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

6. Procedura per la presentazione delle liste

La procedura per la presentazione delle liste è stata dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Le organizzazioni sindacali che intendono presentare la propria lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un apposito modello (*modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12 aprile 2022*) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato. In alternativa può anche essere utilizzato un modello analogo, purché contenga le stesse informazioni riportate nel modello allegato al citato ACNQ. Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è così determinato:

- a) nelle Amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
- b) nelle Amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 firme più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.

Ai fini del dimensionamento delle Amministrazioni/sedi RSU, per dipendenti si intendono i lavoratori titolari di elettorato attivo nell'Amministrazione/sede RSU in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente – anche di qualifica dirigenziale - delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista che sia dipendente dell'Amministrazione/sede RSU può anche essere tra i firmatari della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Le liste devono essere presentate dai soggetti sopra richiamati (*dirigente sindacale o dipendente delegato dall'O.S.*) all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale, se questa è già stata costituita.

La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (*allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022*). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

In alternativa, la lista può essere presentata telematicamente. In tali casi, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati (*copia del valido documento di riconoscimento dei candidati*), può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di Amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (*posta elettronica ordinaria*) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nell'ipotesi di presentazione per via telematica, pertanto, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione della firma. I file ricevuti vengono inoltrati dall'Amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28 gennaio 2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa

nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. *festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data di ricevimento delle stesse e il numero di registrazione della Commissione elettorale o il numero protocollo dell'Amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo Statuto ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N..

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire per eccesso.

7. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 6 dell'ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (*diritto di voto*) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il **27 gennaio 2025**, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale*

beneficiario di prerogative sindacali). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (**14 aprile 2025**).

Il personale assunto – *con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025* – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (**27 gennaio 2025**) e il primo giorno di votazione (**14 aprile 2025**) ha diritto di voto (*elettorato attivo*) – nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo:

- » nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- » nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- » nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni.

Infatti, il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- » il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc.;
- » il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- » il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- » il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'A.Ra.N. (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*);
- » il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

8. Commissione elettorale: composizione e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati **esclusivamente** dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (es. *ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile*), il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i **dirigenti** (*a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale*).

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al **14 marzo 2025** esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto.

A decorrere dal **6 febbraio 2025**, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del **17 marzo 2025**, con tutti i componenti designati **entro il 14 marzo 2025** dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale.

Nel caso in cui **alla data del 14 marzo 2025** non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, **entro il 21 marzo 2025** (*n.d.r. 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali*), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il **22 marzo 2025** (*n.d.r. decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste*) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU di cui alla Sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

1. nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2. acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (*titolari di elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (*titolari di elettorato passivo*) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
3. riceve le ulteriori liste elettorali;
4. verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
5. esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato

negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;

6. conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
7. porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero **entro il 3 aprile 2025**);
8. definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (*vale a dire la/le sezioni*) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (*es. sedi staccate*) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.
I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione **almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni**;
9. predispose il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
11. predispose l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
12. nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
13. nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
14. fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità

dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:

- » attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
- » al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
- » garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.

15. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;
16. raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
17. compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub § 15).

10. Compiti delle Amministrazioni

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'Amministrazione, sin dal **28 gennaio 2025**, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr. *paragrafo § 7 elettorato attivo*) e dei lavoratori candidabili (cfr. *paragrafo § 5 elettorato passivo*), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria colla-

borazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:

- » la messa a disposizione:
 - ▶ del locale per la Commissione elettorale;
 - ▶ dei locali per il voto;
 - ▶ del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
 - ▶ della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - ▶ della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;
- » in accordo con la Commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:
 - ▶ la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
 - ▶ l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato. L'Amministrazione deve trasmettere all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 21 della presente nota.

11. Modalità di esercizio del voto

Il voto si esprime utilizzando la scheda elettorale predisposta dalla Commissione elettorale, comprendente al suo interno tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

La scheda deve essere firmata da almeno tre componenti della sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato. Si rammenta che:

- » nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati e si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista;

- » nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione ed è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.

Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (*elektorato attivo*).

Esempio:

- » nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;
- » nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve** procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. **In tali casi non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, **l'intera procedura** deve essere riattivata *ex novo* e conclusa nei successivi 90 giorni.

13. Verbale elettorale della singola sezione

Nella **sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni**, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validità delle elezioni è stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovrà compilare il verbale di sezione.

Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- » una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- » una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (*elettori*) ed ai votanti (*elettori che hanno espresso il voto*), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- » a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "*Nome lista*" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- » in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- » che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- » che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU.

La regola generale è contenuta all'art. 4 dell'ACNQ 12 aprile 2022, in base alla quale la RSU deve essere così composta:

- a)** nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b)** nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c)** nelle Amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le Amministrazioni con 3.000 dipendenti (*pari a 33*) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto ***Istruzione e Ricerca***, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti ***Funzioni Locali, Sanità e Funzioni Centrali*** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024:

- » Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Centrali** del 16 novembre 2023.
- » Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Funzioni Locali** del 6 maggio 2024;
- » Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – **Comparto Sanità** del 26 settembre 2024

15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14).

Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: *“alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti”*, il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che *“il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti”*. In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10).

Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- A. calcolo del quorum;
- B. ripartizione dei seggi alle liste;
- C. attribuzione dei seggi ai candidati.

In dettaglio:



A. Calcolo del quorum

- 1. Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili**

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = $118 : 3 = 39,333$
Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

B. Ripartizione dei seggi alle liste

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.

In particolare:

- a)** si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- b)** si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- c)** si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per "resto" il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118

voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto

rispettivamente:

| | |
|------------------------|-----|
| lista n. 1 voti validi | 55 |
| lista n. 2 voti validi | 46 |
| lista n. 3 voti validi | 12 |
| lista n. 4 voti validi | 5 |
| totale voti validi | 118 |

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio resto 0,398
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio resto 0,169
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi resto 0,305
lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi resto 0,127
totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.
Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi
lista 2 1 seggio
lista 3 0 seggi
lista 4 0 seggi

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (*da non confondere con le preferenze*).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

C. Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (*es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi*) è **esclusa** la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (*art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022*), **fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N.**, le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Dopo aver accertato il raggiungimento del quoziente per la validità delle elezioni ed effettuato lo scrutinio, la Commissione procede a compilare il verbale finale che deve riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

Il verbale finale deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022. Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte della Commissione elettorale perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale finale si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- » una sezione iniziale che riporta i dati identificativi dell'Amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- » una "Parte prima" nella quale vanno riportati i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate, nonché la percentuale di validità delle elezioni ed il numero di seggi da ripartire (*confronta § 14*). In particolare:
 - ▶ se il collegio elettorale è composto di un'unica sezione occorre compilare solo le colonne "*Totale*" e "*Totale generale*" e "*% validità delle elezioni*", contrassegnate con un asterisco;
 - ▶ se, invece, il collegio elettorale è composto da più sezioni, la Commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne "Sezione" (una per ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle singole sezioni nelle colonne "*Totale*" e "*Totale generale*", e calcolando la "*% validità delle elezioni*". Laddove siano presenti più di 4 sezioni, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- » nella "Parte seconda" vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "*Nome lista*" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale, i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista (*sommando i risultati riportati nei diversi modelli 4 ove presenti più sezioni*), nonché i seggi eventualmente attribuiti a ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale finale;
- » in fondo al verbale va apposta la firma del presidente e dei membri della commissione elettorale.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- » che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (*pari alle schede valide + bianche + nulle*);
- » che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (*escluse le schede bianche e nulle*).

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra **sigilla in un unico plico** tutto il materiale, anche quello trasmesso dalle eventuali sezioni distaccate, **esclusi i verbali**.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste** attraverso l'affissione del verbale finale come sopra compilato **dal 17 fino al 24 aprile 2025** in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'Amministrazione.

Dovrà essere **cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda esattamente alla denominazione della propria lista** e in caso contrario inoltrare ricorso alla Commissione elettorale nei termini previsti.

Decorsi i giorni dedicati all'affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata, la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e il verbale finale diviene definitivo. Una copia del verbale stesso viene trasmesso dalla Commissione elettorale all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N.

Se, invece, nei giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro due giorni lavorativi, inserendo l'esito nel verbale delle operazioni elettorali e, se necessario, modificando il verbale finale che diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del verbale delle operazioni elettorali e, in caso di più sezioni, copia dei verbali di sezione, sono notificati - entro due giorni lavorativi dall'esame di tutti i ricorsi pervenuti durante il periodo di affissione - dalla Commissione elettorale a tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (*cf. § 6*) nel collegio elettorale, nonché all'Amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N..

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

17. Documentazione da consegnare all'Amministrazione

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato di cui al paragrafo § 16 contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla

presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

18. Comitato dei Garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, si può ricorrere, entro 10 giorni lavorativi, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022.

Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

1. dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
2. da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte nel ricorso in quanto si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale, il Comitato dei garanti, costituito a livello provinciale, è composto:

1. dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato che lo presiedono e che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'Amministrazione interessata;
2. da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente;
3. dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso.

Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'A.Ra.N. In proposito si precisa che l'A.Ra.N. non può sostituirsi al Comitato dei garanti, né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

19. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi i giorni dedicati all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro due giorni lavorativi gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legitti-

mamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU nelle quali dovrà essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente.

20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero

L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi."*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto in entrambi i collegi. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 30, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACNQ 12 aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo § 15 andrà riferito al numero complessivo dei voti validi della RSU. L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti. Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La Commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei collegi

più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N.

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle Amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a)** la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i giorni di affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione, il verbale finale definitivo, in originale o copia conforme, all'Amministrazione per la sua trasmissione all'A.Ra.N. (*cfr. § 17*);
- b)** l'invio all'A.Ra.N. deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025** mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it; si precisa che l'applicativo verrà reso accessibile a partire dal 28 aprile 2025;
- c)** a tal fine, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 20 novembre 2024 dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile nell' "*Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni*".
- d)** per accedere all'applicativo "VERBALI RSU", il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbal RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

L'A.Ra.N. non prenderà in considerazione:

- a)** verbali/dati che non pervengano attraverso l'applicativo "VERBALI RSU";
- b)** verbali/dati inviati dalle Commissioni elettorali, dal Presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbal RSU, si ricorda che **è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**. Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. *la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate*). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;
2. prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale**;
3. il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
4. copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
5. verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

Nel caso in cui **le elezioni non si siano svolte**, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'A.Ra.N. attraverso l'applicativo "VERBALI RSU". L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia non solleciti l'invio di verbali mancanti.

22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N.

I dati relativi ai verbali elettorali finali inseriti nell'applicativo "VERBALI RSU", alle scadenze definite dal Comitato Paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono messi a disposizione delle organizzazioni sindacali al fine di verificarne la corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso.

A seguito di ciò, o comunque nel momento in cui le organizzazioni sindacali ricevono notizia dei dati contenuti nei verbali finali caricati nell'applicativo dalle Amministrazioni, può accadere che si rinverano ulteriori errori materiali.

Per la rettifica di tali errori è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall'Amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico. Non sarà ammissibile la correzione dei dati qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente

della Commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.

Si ricorda che **le correzioni potranno avvenire entro la scadenza** della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027.

23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti

L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse Amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'A.Ra.N. risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già definite nella presente circolare o nei chiarimenti pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potrà dare riscontro a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (*che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti*), da singoli dipendenti o dalle Amministrazioni su materie di competenza delle Commissioni elettorali (*liste, candidature ed altre procedure elettorali*), né fornirà pareri telefonici.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da Amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e contrastante con le norme contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la presente circolare, non dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

24. Documenti correlati

- 1.** Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 20 novembre 2024;
- 2.** ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- 3.** Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023);
- 4.** Accordo Integrativo del Comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);
- 5.** Accordo Integrativo del Comparto Sanità (26 settembre 2024);
- 6.** Fac-simile "Accettazione della Candidatura" (modello 1) - allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
- 7.** Fac simile "Presentazione della Lista" (modello 2) - allegato 2 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
- 8.** Fac simile "Verbale finale delle elezioni della RSU" (modello 3) - allegato 3 all'ACNQ del 12 aprile 2022;
- 9.** Fac simile "Verbale della sezione elettorale" (modello 4) - allegato 4 all'ACNQ del 12 aprile 2022.

Tenuto conto che la presente circolare ha la finalità di fornire un quadro complessivo degli adempimenti da assolversi nell'ambito delle procedure elettorali, si raccomanda alle Commissioni elettorali una attenta lettura della circolare stessa ritenendo che possa costituire un utile strumento per consentire di svolgere correttamente il proprio compito.

Nel richiamare l'attenzione sull'importanza del corretto svolgimento del procedimento elettorale, inoltre, si invitano le Amministrazioni a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad agevolare e garantire la sicurezza dell'intero procedimento elettorale, assicurando alle Commissioni elettorali il necessario supporto strumentale.

Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale, atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale è necessaria per la definizione del sistema della rappresentatività sindacale, si raccomanda particolare attenzione nella trasmissione dei dati contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21).

Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo.

F.to Il Presidente

Cons. Antonio Naddeo
(f.to digitalmente)

ACNQ 12 APRILE 2022



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOTIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

In data 12 aprile 2022 alle ore 16:30 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale*:

Per l'**A.Ra.N.**: il Presidente - Cons. Antonio Naddeo *firmato*

Per le Confederazioni sindacali:

| | |
|----------------|---------|
| CGIL | firmato |
| CISL | firmato |
| UIL | firmato |
| CISAL | firmato |
| CONFSAL | firmato |
| USB | firmato |
| CGS | firmato |
| CSE | firmato |

SOMMARIO

TITOLO I

Art. 1 Campo di applicazione

SEZIONE PRIMA MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 3 Costituzione delle RSU

Art. 4 Numero dei componenti

Art. 5 Compiti e funzioni

Art. 6 Elettorato attivo

Art. 7 Elettorato passivo

Art. 8 Incompatibilità

Art. 9 Durata e sostituzione nell'incarico

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Art. 10 Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative

Art. 11 Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

Art. 12 Modalità di adozione delle decisioni

Art. 13 Clausola di salvaguardia

Art. 14 Norme particolari

Art. 15 Norma finale

SEZIONE II REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 16 Modalità per indire le elezioni

Art. 17 Soggetti che possono presentare le liste elettorali

Art. 18 Procedura per la presentazione delle liste

Art. 19 Commissione elettorale

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Art. 20 Compiti della Commissione elettorale

Art. 21 Modalità della votazione

Art. 22 Composizione della sezione elettorale

Art. 23 Scrutatori

Art. 24 Attrezzatura della sezione elettorale

Art. 25 Schede elettorali

Art. 26 Preferenze

Art. 27 Riconoscimento degli elettori

Art. 28 Certificazione della votazione

Art. 29 Segretezza del voto

Art. 30 Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Art. 31 Operazioni di scrutinio

Art. 32 Attribuzione dei seggi

Art. 33 Ricorsi alla Commissione elettorale

Art. 34 Comitato dei garanti

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Art. 35 Trasmissione del verbale elettorale all'Aran

Art. 36 Adempimenti dell'ARAN

TITOLO II

Art. 37 Disapplicazioni

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

ALLEGATO N. 4

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

TITOLO I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che in continuità con l'ACQ 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni dà attuazione all'art. 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale - è strutturato in due Sezioni: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
2. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
 - a) "amministrazioni" si intendono le amministrazioni, aziende ed enti ovvero i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie;
 - b) "sedi o strutture periferiche" si intendono le sedi o strutture periferiche delle amministrazioni che siano state individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa;
 - c) "RSU" si intendono le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
 - d) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;
 - e) "organizzazioni sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
 - f) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni ammesse alla stipulazione dei contratti collettivi nazionali quadro ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
 - g) "istituzioni scolastiche educative e di alta formazione" si intendono:
 - ▶ le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
 - ▶ le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
 - h) "CCNQ 4 dicembre 2017" si intende il CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 4 dicembre 2017 come modificato ed integrato dal CCNQ 19 novembre 2019;
 - i) "d.lgs. n. 165/2001" si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE PRIMA

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Art. 2

Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 3 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti.
3. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
 - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti o, in alternativa, introducendo, in deroga al comma 1, un diverso numero minimo di lavoratori per poter procedere alla elezione della RSU;
 - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
 - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
 - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. ed int., in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

Art. 3

Costituzione delle RSU

1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.
2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Art. 4

Numero dei componenti

1. La RSU dovrà essere così composta:
 - a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;
 - b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
 - c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del d. lgs. n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017
 - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori di cui all'art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;
 - d) diritto di affissione di cui all'art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;
 - e) diritto ai locali di cui all'art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

Art. 6

Elettorato attivo

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.
2. Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con con-

tratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

3. Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.
4. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Art. 7

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 18 (Procedura per la presentazione delle liste), siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 3, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti di cui al comma 1, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.
4. I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) esercitano l'elettorato passivo:
 - a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
 - b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.
5. Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato

passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

6. Nelle amministrazioni di nuova istituzione, ove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo nell'amministrazione ove presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 rappresentate dall'Aran.
7. Non sono, in ogni caso, candidabili:
 - a) i presentatori di lista;
 - b) i membri della Commissione elettorale;
 - c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Art. 8

Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Art. 9

Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale ed ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.
4. Il componente RSU decade in caso di incompatibilità di cui all'art. 8 (Incompatibilità), in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento, comando o altra forma di assegnazione temporanea presso altra amministrazione o ufficio della stessa amministrazione ricompreso in altra RSU. Il componente RSU decade, inoltre, nell'ipotesi di assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti effettivamente in servizio nella sede RSU che possono assumere le decisioni sia inferiore al 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tali casi l'amministrazione informa la RSU la quale ne dà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandola nell'intranet dell'amministrazione.

5. La RSU decade qualora, esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la RSU comunica all'amministrazione ed ai lavoratori il nominativo del componente subentrante o, nell'ipotesi di cui al comma 5, la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU.
7. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale nel primo caso invita i componenti della RSU rimasti in carica a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.
8. La RSU che decade nel corso del triennio dalla sua elezione deve essere rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure di cui all'art. 16 (Modalità per indire le elezioni) entro cinque giorni da quest'ultima.
9. Nelle more della rielezione e limitatamente al periodo di cui al comma 8, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti della RSU non dimessisi o non decaduti ai sensi del comma 4, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione a quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico), le parti precisano che la decadenza del componente è finalizzata ad evitare che la sua assenza prolungata comporti l'impossibilità, per la RSU stessa, di poter assumere decisioni. Per tale motivo, la stessa opera solo qualora i componenti effettivamente presenti siano meno del numero minimo necessario per il funzionamento della RSU.

Art. 10

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed educative

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche o educative si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche o educative, i rappresentanti della RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica o educativa, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scola-

stica o educativa ove sono transitati. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica o educativa.

4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica o educativa il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico). La RSU decade laddove restino in carica meno del 50% del numero previsto all'art. 4 (Numero dei componenti). In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

Art. 11

Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono transitati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporanti o scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui ai commi 1 e 2, esiste un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 9 (Durata e sostituzione nell'incarico).
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 (Numero dei componenti) la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dalla decadenza.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.

Art. 12

Modalità di adozione delle decisioni

1. La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
2. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime possono essere definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la RSU composta da più di 30 componenti deve dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.
5. Nella composizione del Comitato di coordinamento di cui al comma 4 occorre temperare il principio di proporzionalità rispetto al numero totale di seggi ottenuti da ciascuna lista con quello di inclusività. A tal fine, deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio. Il Comitato di coordinamento non può, di norma, essere composto da più di 15 componenti della RSU.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) (Soggetti che possono presentare le liste elettorali), possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le organizzazioni sindacali rappresentative che non aderiscono al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 165/2001, con tutte le loro prerogative.
4. Il disposto di cui al comma 3 trova applicazione a partire la tornata elettorale successiva alla firma del presente accordo.

Art. 14

Norme particolari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro di cui al d.lgs. n. 165/2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

Art. 15

Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

SEZIONE II

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Art. 16

Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione l'Aran convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.
2. Qualora in via eccezionale l'indizione di cui al comma 1 riguardi un singolo comparto, il Protocollo ivi previsto verrà concordato con le organizzazioni sindacali rappresentative in tale comparto.
3. Il calendario elettorale dovrà contenere:
 - a) il termine per la definizione, presso ciascuna amministrazione articolata in sedi o strutture periferiche – di un protocollo da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento, contenente la mappatura delle sedi elettorali;
 - b) il termine per l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'amministrazione del protocollo di cui alla lettera a);
 - c) il termine per l'invio all'ARAN ed alle confederazioni sindacali rappresentative (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nell'ipotesi di cui al comma 2) del protocollo di cui alla lettera a);
 - d) la data dell'annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali che coincide con l'avvio - nei posti di lavoro - della procedura elettorale;
 - e) la data della messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell'elenco generale alfabetico degli elettori – nonché degli eventuali indirizzi mail istituzionali direttamente afferenti il singolo elettore – da consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta;
 - f) la data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste da parte delle organizzazioni sindacali;
 - g) il termine iniziale di costituzione della Commissione elettorale, che non può

essere superiore a 10 giorni dall'annuncio di cui alla lettera d);

- h)** il termine finale per la presentazione delle liste;
 - i)** il termine finale per la costituzione della Commissione elettorale;
 - j)** la data di affissione da parte della Commissione elettorale delle liste elettorali contenenti i candidati nonché dell'indicazione dei luoghi ove si insedia la sezione elettorale e degli orari di apertura della stessa (votazione). Tale data non può essere inferiore ad 8 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni;
 - k)** le date di votazione;
 - l)** la data dello scrutinio;
 - m)** le date di affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale;
 - n)** le date per l'invio telematico, da parte delle amministrazioni, del verbale finale all'Aran;
 - o)** eventuali termini per adempimenti utili alla corretta acquisizione dei dati elettorali da parte dell'Aran.
- 4.** Le associazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2 danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
- 5.** Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nelle date indicate nel calendario di cui ai commi 1 e 2, di norma in due giornate, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva.
- 6.** La RSU che decade nel corso del triennio è rieletta su iniziativa, anche disgiunta, delle organizzazioni sindacali rappresentative concordando il relativo calendario con l'amministrazione a livello locale. La RSU rieletta resta in carica sino alla rielezione generale delle RSU di cui ai commi 1 e 2.

Art. 17

Soggetti che possono presentare le liste elettorali

- 1.** Possono presentare le liste elettorali:
- a)** organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto il presente accordo;
 - b)** organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente al presente accordo;
 - c)** altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente al presente accordo.
- 2.** L'adesione al presente accordo da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 lett. b) e c) che avvenga nel corso della tornata elettorale generale deve essere comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.
- 3.** È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sin-

dacali di cui al comma 1 dichiarino formalmente all'Aran – che ne rilascia certificazione - di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni e di aderire ai relativi accordi.

4. In caso di elezioni suppletive le organizzazioni che non siano in possesso delle certificazioni rilasciate dall'Aran devono allegare alla lista la formale adesione al presente accordo e la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Non possono presentare proprie liste:
 - a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;
 - b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;
 - c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
 - d) i dipendenti attraverso proprie liste;
 - e) le associazioni che non abbiano finalità sindacale.
6. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso delle elezioni generali intendano presentare proprie liste devono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'ARAN formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
7. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'Aran valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.
8. L'Aran pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali.

Art. 18

Procedura per la presentazione delle liste

1. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 17 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.
2. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divie-

to un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 19 (Commissione elettorale), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita con atto scritto il lavoratore interessato ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

4. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
6. Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/ sede RSU. Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato:
 - a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti;
 - b) nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme.
7. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
8. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.
9. Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.
10. Le liste devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 9 all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.
11. La lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2). La firma del presentatore della lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge, salvo il caso di cui al comma 12. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme di cui al comma 6 apposte sulla stessa dai lavoratori.
12. In alternativa a quanto previsto al comma 11, la lista, corredata dai modelli 1 e relativi allegati di cui al comma 1, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'amministrazione dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale. Nel caso di amministrazione articolata su più sedi RSU, laddove la sede periferica non sia dotata di PEC, l'invio avviene dalla PEC del mittente alla PEO (posta elettronica ordinaria) della sede RSU dedicato alle relazioni sindacali o, comunque, alla gestione del personale.

13. Nelle ipotesi di cui al comma 12, il modello 2 e la lista dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità nella forma e nei contenuti. I file ricevuti vengono inoltrati dall'amministrazione alla Commissione elettorale all'indirizzo di posta elettronica dalla stessa indicato.
14. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Art. 19

Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale di cui all'art. 17, comma 1 (Soggetti che possono presentare le liste elettorali) presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.
2. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La costituzione avviene alla data di cui all'art. 16, comma 3 lett. g) (Modalità per indire le elezioni) o, se successiva, alla nomina del terzo componente della Commissione.
3. I componenti della Commissione elettorale sono comunque incrementati con quelli designati dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.
4. Nel caso in cui le designazioni pervenute all'amministrazione siano meno di tre, l'amministrazione tempestivamente invita tutte le organizzazioni sindacali presentatrici di lista a designare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, un componente aggiuntivo.
5. A seguito della costituzione, l'amministrazione trasmette le liste e tutti gli atti alla Commissione elettorale.
6. I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che la Commissione elettorale di cui all'art. 19 è composta di minimo tre componenti. Tuttavia, laddove sia presentata un'unica lista o nell'ipotesi in cui, malgrado i tentativi di cui al comma 4, i componenti designati risultassero meno di tre, al fine di consentire in ogni caso l'esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.

Art. 20

Compiti della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - a) elezione del presidente;
 - b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
 - c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;
 - d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
 - g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
 - i) nomina dei presidenti di sezione;
 - j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (Scrutatori);
 - k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
 - m) compilazione dei verbali;
 - n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.
2. Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 21

Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i

dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 22

Composizione della sezione elettorale

1. La sezione è composta da almeno due scrutatori di cui all'art. 23 (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

Art. 23

Scrutatori

1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Art. 24

Attrezzatura della sezione elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso di cui all'art. 20 (Compiti della Commissione elettorale), comma 1, lett. h).

Art. 25

Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste dispo-

ste in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti della sezione. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 26

Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 27

Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 28

Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art. 24, comma 2 (Attrezzatura della sezione elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 29**Segretezza del voto**

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 30**Quoziente necessario per la validità delle elezioni**

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
4. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura dovrà essere riattivata ex novo e conclusa entro i successivi 90 giorni.

Art. 31**Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le amministrazioni dal protocollo di cui all'art. 16, comma 1, (Modalità per indire le elezioni).
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul "verbale finale" redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 36 del presente accordo (Adempimenti dell'Aran) – modello 3 (allegato 3) – e sottoscritto dalla Commissione elettorale.
3. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio redatto in conformità al modello 4 (allegato 4) sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale (modello 3) sottoscritto dalla Commissione elettorale.
4. Il "verbale finale" (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno 5 giorni.
5. Trascorsi cinque giorni dalla affissione del "verbale finale" senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel "verbale delle operazioni elettorali".
6. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dalle sezioni; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino

alla conclusione degli stessi.

7. Successivamente il plico di cui al comma 6 sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

Art. 32

Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.
4. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all'art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.

Art. 33

Ricorsi alla Commissione elettorale

1. Qualora nel corso dei 5 giorni di affissione del "verbale finale" vengano presentati ricorsi, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel "verbale delle operazioni elettorali" la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.
2. Copia del "verbale finale", del "verbale delle operazioni elettorali" e, in caso di più sezioni, dei "verbali di sezione" dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. p) (Compiti della Commissione elettorale).

Art. 34**Comitato dei garanti**

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
2. Tale Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.
3. Laddove il ricorso abbia ad oggetto altre decisioni della Commissione elettorale il Comitato, costituito a livello provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale. Laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.
4. Il Comitato si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Il pronunciamento del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti precisano che le decisioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 sono quelle assunte dalla Commissione elettorale in relazione ai ricorsi dalla stessa ricevuti.

Art. 35**Trasmissione del verbale elettorale all'ARAN**

1. Copia del "verbale finale" (modello 3 – allegato 3) sarà trasmesso a cura della Commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro - ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 - all'ARAN.
2. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il "verbale finale" (modello 3 – allegato 3) entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.

Art. 36**Adempimenti dell'ARAN**

1. In occasione delle elezioni generali di tutti (o di alcuni) comparti di contrattazione, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Per consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, nonché per ottenere una omogenea documentazione, sono allegati al presente accordo i fac-simile del "verbale finale" (modello 3) e del "verbale delle singole sezioni" (modello 4) nei quali vengono riassunti i dati relativi alle votazioni.

TITOLO II

Art. 37

Disapplicazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente CCNQ, sono abrogati:
 - a) ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 7 agosto 1998;
 - b) Accordo d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3 – parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
 - c) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 6 aprile 2004;
 - d) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte prima dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto l'11 giugno 2007;
 - e) ACQ d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto il 24 settembre 2007;
 - f) Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 1 dell'ACQ del 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
 - g) Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – comparto scuola, sottoscritto il 13 marzo 2013;
 - h) CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.
2. Laddove vengano attivate le procedure di cui all'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU), fino alla definizione dei relativi CCNL restano in vigore gli

accordi integrativi stipulati ai sensi dell'art. 2, Parte I, ACQ 7 agosto 1998, ovvero:

- a)** Sanità - Accordo del 16 ottobre 1998;
- b)** Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22 ottobre 1998;
- c)** Enti pubblici non economici – Accordo del 3 novembre 1998;
- d)** Ministeri, Agenzie fiscali, PCM – Accordo 3 novembre 1998.

ALLEGATI

LOGO O.S.

ALLEGATO N. 1

MODELLO 1

FAC SIMILE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Oggetto: candidatura nella lista ⁽¹⁾ _____ per la RSU
Amministrazione/collegio ⁽²⁾ _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

dipendente del ⁽³⁾ _____

in servizio presso ⁽⁴⁾ _____

dichiaro/a di volermi candidare nella lista della ⁽¹⁾ _____

per la elezione della RSU ⁽²⁾ _____

Luogo _____, lì _____

Firma

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato

(1) Indicare l'esatta denominazione della lista

(2) indicare l'esatta denominazione dell'Amministrazione/collegio sede di elezione della RSU

(3) Indicare la denominazione dell'amministrazione di appartenenza

(4) Indicare l'esatta denominazione dell'ufficio e/o sede dove si presta servizio

LOGO O.S.

ALLEGATO N. 2

MODELLO 2
FAC SIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

All'Amministrazione/Collegio elettorale

Alla Commissione elettorale
dell'Amministrazione/Collegio elettorale

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della _____
all'elezione della RSU presso l'amministrazione/collegio elettorale _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
in qualità di _____

(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)

Presenta la lista denominata _____ e composta da n. _____
candidati e da n. _____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra _____

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste

Data _____

Il Presentatore della lista _____

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____ attesto
che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a _____ il _____
identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) _____
n. _____, rilasciato da _____ il _____

ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e Data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

ALLEGATO N. 3

MODELLO 3
VERBALE FINALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____
 INDIRIZZO _____
 COMUNE _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____
 COMPARTO _____
 DATA ELEZIONI _____

PARTE PRIMA

| SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | SEZIONE | TOTALE * | TOTALE GENERALE* (M+F) | % Validità Elezioni* (Quorum) |
|---------|---------|---------|---------|----------|------------------------|-------------------------------|
| MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | MASCHI | FEMMINE | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SEGGI DA RIPARTIRE _____

PARTE SECONDA

| NOME LISTA 1 | NOME LISTA 2 | NOME LISTA 3 | NOME LISTA 4 | NOME LISTA 5 | NOME LISTA 6 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VOTI OTTENUTI
 SEGGI ATTRIBUITI

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____
 FIRME DEGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE _____

N.B.: nel caso in cui il collegio elettorale coincida con l'unica sezione di votazione non compilare le voci "Sezione" ma solo le voci "Totale" e "Totale Generale (M+F)" e "% Validità Elezioni Quorum" contrassegnate con *

ALLEGATO N. 4

MODELLO 4

VERBALE DELLE ELEZIONI RSU DELLA SEZIONE ELETTORALE _____ DEL COLLEGIO _____

AMMINISTRAZIONE/COLLEGIO _____

NOME SEZIONE ELETTORALE _____

INDIRIZZO _____

COMUNE _____ PROVINCIA _____ REGIONE _____

DATA ELEZIONI _____

| SEZIONE | | TOTALE GENERALE (M+F) |
|------------------|---------|-----------------------------|
| MASCHI | FEMMINE | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

AVENTI DIRITTO AL VOTO

VOTANTI

SCHEDE VALIDE

SCHEDE NULLE

SCHEDE BIANCHE

SCHEDE SCRUTINATE

| NOME LISTA 1 | NOME LISTA 2 | NOME LISTA 3 | NOME LISTA 4 | NOME LISTA 5 | NOME LISTA 6 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |

VOTI OTTENUTI


FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE _____

FIRME DEGLI SCRUTATORI _____

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Considerato che la sottoscrizione del presente Accordo interviene successivamente alla data di annuncio della procedura elettorale relativa alla tornata generale Aprile 2022, le parti si danno atto che il regolamento elettorale nello stesso contenuto avrà effetto a partire dai successivi rinnovi delle RSU.

Si applicano, pertanto, le procedure previgenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, parte II, ACQ 7/8/1998.



Cisl Scuola Nazionale

Via Angelo Bagnoni, 8 – 00153 Roma

Tel. 06 583111

www.cislscuola.it – cisl.scuola@cisl.it

Progetto grafico e impaginazione

Cultur-e

Stampa

Fr.am. Print s.r.l.

Via Panfilo Castaldi, 24 – 00153 Roma

www.framprint.com

